Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 53

11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

292ª seduta: giovedì 9 febbraio 2017

Presidenza della vice presidente SPILABOTTE

IN 0829
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 5
CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali* 3
CATALFO *(M5S)* 4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Italia): AP (Ncd-CpI); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-03366, presentata della senatrice Catalfo e da altri senatori.

CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.* Con riferimento all'atto parlamentare presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, inerente alla misura denominata «Incentivo occupazione Sud» presente nel programma operativo nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione», passo a illustrare quanto segue.

Preliminarmente è opportuno ricordare che la misura «Incentivo occupazione Sud» è prevista dal decreto adottato il 16 novembre dello scorso anno (protocollo n. 39/367) dal direttore della Direzione generale per le politiche attive e i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero che rappresento, al fine di incentivare, in determinate Regioni italiane, le assunzioni con contratto a tempo indeterminato – anche a tempo parziale o a scopo di somministrazione – di soggetti privi di occupazione, relativamente al periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2017. L'incentivo è altresì riconosciuto per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, nonché per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato del socio lavoratore di cooperativa.

L'articolo 2, comma 2, del decreto in parola stabilisce che l'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono soggetti disoccupati aventi determinati requisiti: giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni e lavoratori con almeno 25 anni, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Il successivo comma 3 precisa inoltre che, al fine della corresponsione dell'incentivo, i predetti soggetti non devono aver avuto negli ultimi sei mesi un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

Infine, l'articolo 4, comma 5, del decreto stabilisce che, laddove siano rispettati i predetti requisiti soggettivi, l'incentivo debba essere riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il medesimo datore di lavoro,

senza che sia necessario pertanto il decorso del termine di sei mesi previsto dal citato comma 3 dell'articolo 2.

Tanto premesso, con specifico riferimento al quesito formulato dagli interroganti, faccio presente che lo scorso 15 dicembre il direttore della direzione generale per le politiche attive e i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero che rappresento ha adottato il decreto con protocollo n. 39/18719. Tale decreto, apportando un intervento correttivo all'articolo 4, comma 5, del precedente decreto direttoriale, ha stabilito che, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato, l'incentivo debba essere riconosciuto indistintamente senza la necessità del requisito della disoccupazione. Il nuovo decreto, pertanto, ha chiarito la portata applicativa della fattispecie costituita dalla trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato ai fini del riconoscimento dell'incentivo in parola.

CATALFO *(M5S)*. Ringrazio il sottosegretario Cassano per la risposta immediata, della quale mi dichiaro però solo parzialmente soddisfatta.

Richiamo l'attenzione innanzitutto sulla questione del riconoscimento dell'incentivo anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il medesimo datore di lavoro. Il Sottosegretario ci ha riferito di una modifica intervenuta al riguardo lo scorso 15 dicembre, anche se non mi è chiara la data di pubblicazione del decreto; in ogni caso, avremo modo di riparlarne.

Venendo specificamente al discorso delle politiche occupazionali per il Sud, con il decreto direttoriale si sta cercando di andare a ripristinare quello che qualche anno fa è stato soppresso dal Governo per dare attuazione al Jobs act. Ricordo, in particolare, la soppressione di una misura per il Sud che prevedeva per tre anni importanti sgravi contributivi sul premio INAIL a favore dei disoccupati di lunga durata, su cui peraltro l'Europa ci dice di puntare. Potrebbe sembrare nulla, ma per certi settori produttivi – mi riferisco in particolare all'edilizia – si tratta di una misura rilevante. Con il decreto direttoriale in questione – come dicevo – si sta cercando dunque di «mettere una toppa» e di tamponare quello che è stato fatto con il Jobs act, vale a dire l'eliminazione di quanto previsto dalla legge n. 407 del 1990, non soggetto peraltro a pareggio di bilancio.

Quanto al discorso della trasformazione del rapporto di lavoro, voglio ricordare che tanti sono i problemi derivati proprio dalle trasformazioni a seguito del cattivo utilizzo degli sgravi collegati ai contratti, per cui in molti casi si è preferito ricorrere a dei marchingegni in modo tale da impiegare gli sgravi per realizzare delle trasformazioni improprie dei contratti di lavoro.

Credo che sia necessario dunque fare attenzione quando si pongono in atto politiche di questo tipo. Sicuramente le politiche per il Sud non sono sufficienti e in ogni caso, collegate come sono alle trasformazioni, rischiano di essere un *boomerang* che ci torna indietro.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,10.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la misura denominata «Incentivo occupazione SUD» del programma operativo nazionale sistemi di politiche attive per l'occupazione (PON-SPAO) è un provvedimento contenuto nel decreto direttoriale (prot. 39 367) dell'Agenzia nazionale politiche attive, adottato in data 16 novembre 2016;

il decreto prevede misure incentivanti in favore dei datori di lavoro privati delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e delle regioni Abruzzo, Molise e Sardegna che assumano, con un contratto a tempo indeterminato, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

lo stesso provvedimento specifica, altresì, le persone (lavoratori) cui è riferito l'incentivo, indicandone, tassativamente, le caratteristiche, ossia giovani di età compresa tra i 15 anni e 24 anni; ovvero lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

l'incentivo è riconosciuto nel limite massimo di 8.060 euro per singolo lavoratore assunto, da usufruire, tramite conguaglio mensile, entro il 28 febbraio 2019;

le assunzioni incentivate riguardano i rapporti di lavoro subordinati stipulati mediante contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, o a scopo di somministrazione, ovvero con un contratto di apprendistato professionalizzante, o di mestiere, nonché le assunzioni del socio lavoratore di cooperativa;

il decreto direttoriale stabilisce che, ove siano rispettati i requisiti soggettivi richiamati (giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni e lavoratori con almeno 25 anni, ma privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi), sono incentivate anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro;

considerato che la disciplina decretizia non specifica il *dies a quo* dei contratti a tempo determinato da trasformare in tempo indeterminato;

considerato inoltre che, salva l'ipotesi di trasformazione, si esclude l'incentivo per le assunzioni effettuate tra datori di lavoro e lavoratori che abbiano «avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi», prescindendo da fattori anagrafici;

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

la *ratio* normativa pare che sia quella di escludere l'incentivo per i rapporti di lavoro già in corso, che vengano fatti cessare al solo scopo di

beneficiare della misura prevista dal decreto, mediante la stipula di un contratto a tempo indeterminato;

tuttavia, dal combinato disposto degli artt. 2, commi 2 e 3, e art. 5, comma 5, del decreto, in mancanza di un preciso coordinamento logico della lettera normativa, pare possa desumersi *a contrario* una «scappatoia» normativa, che consentirebbe di ovviare all'esclusione dell'incentivo per i contratti tra i datori di lavoro e i (soli) lavoratori minori di 24 anni, tra i quali sia in corso nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro, in quanto, per ricadere nell'alveo delle forme contrattuali incentivate, sarebbe sufficiente procedere ad una nuova assunzione con i soggetti richiamati con contratto a tempo determinato da trasformare successivamente in contratto a tempo indeterminato, senza attendere il decorso dei 6 mesi dalla data di cessazione del primo contratto;

mentre, fermo restando i diversi requisiti soggettivi previsti per le varie forme contrattuali incentivate, parrebbe escluso, a prescindere, l'incentivo per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato stipulati con lavoratori di almeno 25 anni, non avendo la norma escluso, per questa fattispecie, il mantenimento dello *status* di lavoratore «privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie competenze, intenda adoperarsi affinché sia chiarita la portata applicativa dell'ipotesi della trasformazione e si possa, conseguentemente, dirimere l'evidente disparità di trattamento legata ad un mero fattore anagrafico, garantendo, almeno per questa specifica fattispecie, l'omogeneità di trattamento dei lavoratori beneficiari.

(3-03366)

€ 1,00